

richiesta di invito a guidizio formulata dal pubblico ministero;
 commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale. In Latina il 30 dicembre 2009», come descritto nella
 prestazione di denaro accreditata dalla pre detta banca in relazioni al detto finanziamento. Con l'ulteriore aggravante dell'av-
 impedere, pur avendo l'obbligo quindi, che fosse promessa e applicata i predetti interessi suratt in corrispettivo di
 tasso soglia all'epoca prevista per la relativa categoria di operazione (7,905%); il SELLA ed il VOLA mettevano di
 quale n. M7B6242364330, elargito in sei tranches a scadenza fissa con un tasso di interesse pari all'8,656%, superiore al
 all'imprenditore individuale BOUCI Paolo della somma di euro 910.000 sotto forma di finanziamento contassegnato con
 TERRAGNOLO accordava, approvata e comunicata non immediata, pur avendo l'obbligo quindi, la concessione
 dell'Ara Credit della Banca Sella S.p.A.; - VOLA Attilio quale CEO del medesimo istituto di credito; la
 presidente del consiglio di amministrazione della Banca Sella S.p.A.; - TERRAGNOLO Silvana in veste di responsabile
 cfp, perche in concorso fra loro ed agenda nell'esercizio di un'attività bancaria, nelle seguenti posti: - SELLA Maurizio quale
 dell'Udienza Preliminare Dotissa Castoria, «dei reato di cui agli art. 110, 40 c.p., 64 comm 1 - 5 n. 1 - 4)
 R.G.N.R. - n. 9126/16 R.G. GIP, pentente dinanzi al Tribunale Ordinario di Latina, Sezione del Giudice
 che il Dott. Sella, la Dott.ssa Terragnolo e il Dott. Volta sono imputati nel procedimento penale n. 3963/16
 assistito dall'Avvocato Gianluca Tognazzi del Foro di Roma ivi con studio nella via Caposile 10;

PREMESSO

tempole Avv. Maria Virginia Perazzoli (d'ora in avanti, il Fallimento),
 Dott.ssa Silvana TERRAGNOLO, in persona del Curatore pro
 ▷ FALIMENTO DITTA INDIVIDUALE BOUCI PAOLO,

E

- Abruzzì 4 e dall'Avv. Luca Recami del Foro di Biella ivi con studio in Via Lamarmora 21;
 assistita dagli Avvocati Paolo Pacciani del Foro di Torino ivi con studio in Corso Duca degli
 ▷ Dott. Attilio VOLA, nato a Biella il 23.06.1950;
 ▷ Dott.ssa Silvana TERRAGNOLO, nata a Biella 18.9.1953;
 ▷ Dott. Maurizio SELLA, nato a Biella il 12.5.1942;

LE PARTI

TRA

ACCORDO TRANSATTIVO

- b) che per i fatti costituenti oggetto del procedimento penale testé indicato il Fallimento si è costituito parte civile, chiedendo il risarcimento di tutti i danni, di ogni natura, subiti e subendi, quali conseguenza delle condotte di cui all'imputazione; ARTICOLO 1
- c) che nelle more le parti sono giunte di comune accordo alla determinazione di transigere la controversia ed ogni relativa questione, senza ammissione di responsabilità alcuna, a tacitazione di ogni diritto, pretesa, titolo, diritto ragione dipendente o connessa alle obbligazioni sorte in conseguenza dei fatti per cui è in corso il processo; ARTICOLO 2
- tanto premesso, le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo per la composizione bonaria della controversia insorta e confermano, in questa sede, la loro volontà di conciliare la lite alle seguenti ARTICOLO 3


PATTUIZIONI:

ARTICOLO 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ARTICOLO 2. Il Dott. Sella, la Dott.ssa Terragnolo e il Dott. Viola si dichiarano disponibili a riconoscere al Fallimento il pagamento della somma omnicomprensiva di Euro 10.000,00 (diecimila/00), da imputarsi a titolo di risarcimento per ogni danno, subito e subendo, di ogni natura, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per la rifusione delle spese legali, e di ogni altra spesa, titolo, diritto o ragione nascente o derivante dai fatti oggetto del procedimento penale nelle premesse meglio indicato.

ARTICOLO 3. Il Fallimento, in persona del curatore pro tempore e giusta autorizzazione del giudice delegato in data 6.11.2018, si dichiara disponibile ad accettare la somma indicata al precedente articolo e, a fronte dell'integrale pagamento di essa secondo i termini e le modalità precisati nel presente accordo, di non avere più nulla a pretendere dal Dott. Sella, dalla Dott.ssa Terragnolo e dal Dott. Viola in relazione ad ogni diritto, pretesa, titolo o ragione derivanti dai fatti oggetto del procedimento penale in premessa meglio indicato.

ARTICOLO 4. Le Parti convengono che la somma di cui all'art. 2 sarà corrisposta in un'unica soluzione, entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla conclusione del presente accordo, con accredito effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al FALLIMENTO N. 75/2014 BOLICI PAOLO recante coordinate IBAN: IT 13 E 02008 39494 000103614293.



11 dicembre 2018.

ARTICOLO 5. Con l'intergrale pagamento effettuato nel termine convenuti nel presente atto il Fallimento di parte delle parti a revocare formalmente la costituzione di parte civile nel processo penale n. 3963/16 R.G.N.R. anzia delle Pretese, Articolo 6. I procuratori delle parti sottoscivono il presente atto per reciproca intuicia alla solidaneta' ex parte cui e' animata, e sottoscritto addi, 11 novembre 2018.

ARTICOLO 5. Con l'intergrale pagamento effettuato nel termine convenuti nel presente atto il Fallimento di parte delle parti a revocare formalmente la costituzione di parte civile nel processo penale n. 3963/16 R.G.N.R. anzia delle Pretese, Articolo 6. I procuratori delle parti sottoscivono il presente atto per reciproca intuicia alla solidaneta' ex parte cui e' animata, e sottoscritto addi, 11 novembre 2018.